



I NEWS

le principali novità del mese

II APPROFONDIMENTI

articoli di

approfondimento redatti dai partner della LI Consulting

III IN PRIMO PIANO

approfondimento delle principali scadenze e news

IV PRINCIPALI SCADENZE

elenco delle principali scadenze del mese

V COMUNICAZIONI AI CLIENTI

In evidenza

La privacy nelle imprese: cosa cambia?

CRM: customer relationship management

Energy management

**FONDAZIONE**
PRINCIPESSA LÆTITIA

 X Mille

L.I.
CONSULTING
H.R.

L.I.
CONSULTING

I NEWS

Studio Rusconi

FISCO

Scheda carburante, in fase di studio le novità del D.L. Sviluppo

In merito alle nuove disposizioni introdotte dall'art. 7, comma 1, lettera p), D.L. n. 70/2011 in base alle quali i soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante, l'Agenzia delle Entrate si riserva di emanare, prossimamente,

alcuni documenti di prassi che chiariranno gli aspetti ancora controversi.

Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 13/7/2011, n. 5-05095

Cartelle: sul ritardato pagamento mora al 5,0243%

A decorrere dal 1° ottobre 2011, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,0243% in ragione annuale.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 22/6/2011, prot. 2011/95314

Detrazione 36%: box condominiali con limite di spesa autonomo

L'art. 1, legge n. 449/1997 fissa un limite di spesa di 48.000 euro per la realizzazione degli interventi ivi previsti riguardanti ciascuna unità immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, anche se iniziati e completati in anni diversi; vengono però considerati autonomamente gli interventi sulle parti comuni dell'edificio, per i

quali sussiste un ulteriore limite di spesa di 48.000 euro.

Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 22/6/2011, n. 5-04939

Indagini finanziarie, al via la procedura telematica

L'Agenzia delle Dogane attiva - a decorrere dal 1° settembre 2011 - la procedura informatica relativa alla trasmissione telematica delle richieste agli operatori finanziari e delle relative risposte di cui all'art. 51, comma 2, n. 7), D.P.R. n. 633/1972 concernenti dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti.

Agenzia delle Dogane, determinazione 4/7/2011, n. prot. 63763/RU

Per il redditometro conta la disponibilità dell'auto di lusso

Costituisce elemento indicativo di capacità contributiva, ai fini dell'applicazione del c.d. redditometro, la disponibilità, da parte del contribuente, di una autovettura di lusso, anche se questa è utilizzata come bene strumentale nell'attività da questi svolta.

Cassazione, sez. trib., sentenza 29/4/2011, n. 9549

Fotovoltaico, in GU il nuovo regime degli incentivi

E' stato pubblicato in GU il decreto relativo all'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Il decreto interministeriale Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente determina una nuova disciplina delle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

Ministero dello sviluppo economico, decreto 5/5/2011 (G.U. 12/5/2011, n. 109)

Lo spesometro svelato: tutti i chiarimenti dell'Agenzia

Chi, cosa, come e quando inviare le operazioni rilevanti: lo spiega l'Agenzia delle Entrate. Il documento di prassi fornisce una serie di significativi chiarimenti in ordine all'obbligo, introdotto dall'art. 21, D.L. n. 78/2011, di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.

Agenzia delle Entrate, circolare 30/5/2011, n. 24/E

Il regime di comunione legale non ferma il redditometro

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione: l'acquisto di beni da parte di un contribuente in regime di comunione legale col coniuge, nulla ha a che vedere con la disponibilità dei beni stessi anche

ALERT

I clienti che negli anni passati non hanno effettuato acquisti o cessioni **INTRACOMUNITARIE**, prima di effettuare tali operazioni **DEVONO** avvisare lo Studio Rusconi.

La c.d. Manovra correttiva (art. 27 del D.L. n. 78/2010), al fine di contrastare le frodi Iva internazionali, ha modificato l'art. 35 del DPR n. 633/72, inserendo l'obbligo da parte dei soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di esprimere la volontà di effettuare dette operazioni, richiedendo l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate a seguito della quale avviene l'iscrizione nell'archivio dei soggetti autorizzati, c.d. **VIES**.

in capo ad altri soggetti. Al fine dell'accertamento sintetico, ha

valore unicamente la concreta situazione fattuale data dal riscontro del potere del contribuente sottoposto a controllo, di trarre da ogni singolo bene una qualche utilità economica.

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 20/5/2011, n. 11213

L'assoluta anormalità nella gestione della S.r.l. condanna l'amministratore

L'amministratore di società, con l'accettazione della carica, assume doveri di vigilanza e controllo sull'andamento gestorio della società che si sostanziano in una posizione di garanzia e il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale, per l'affermazione della quale sono sufficienti la sola consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) ovvero l'accettazione del rischio che questi si verificano (dolo eventuale).

Cassazione penale, sez. II, sentenza 17/5/2011, n. 19284

Studi di settore, approvati i modelli da allegare a Unico 2011

Con proprio provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha approvato i 206 modelli degli studi di settore da allegare alla dichiarazione di quest'anno.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 10/6/2011

Locazione e cessione di immobili: il ministero dell'Interno interviene sull'abrogazione della comunicazione "antiterrorismo"

Con una nota il Ministero dell'Interno, rifacendosi alle recenti disposizioni in materia di federalismo fiscale e in materia economica, ha ricordato alle Questure che è venuto meno l'obbligo di inviare la comunicazione relativa ai dati dei locatari e dei cessionari (c.d. "comunicazione antiterrorismo")

Ministero dell'Interno, nota 31/5/2011

Il file nel PC del fornitore legittima l'accertamento

È valido l'accertamento induttivo fondato sui dati contenuti in un file del PC del proprio fornitore. Lo ha

stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10390 del 12 maggio scorso.

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 12/5/2011, n. 10390

IMPRESA

Beni dell'imprenditore, confisca valida se si basa sulla sproporzione tra beni posseduti e reddito dichiarato

È valida la confisca per equivalente sui beni di un imprenditore, anche se basata sul solo fatto che esiste sproporzione fra i possedimenti dell'imprenditore condannato e la sua dichiarazione dei redditi.

Cassazione, sezione penale, Sentenza 1/7/2011, n. 25894

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Il Ministero dell'Ambiente e quello dello Sviluppo Economico hanno definito, con il quarto Conto Energia, (DM 5 maggio 2011) nuovi criteri per le aziende produttrici di moduli fotovoltaici, sia che producano direttamente o che immettano in commercio con proprio marchio.

Infatti, per gli impianti che entreranno in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile dell'impianto è tenuto a trasmettere al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), un certificato rilasciato dal produttore di moduli fotovoltaici che attesti che l'azienda stessa possiede le certificazioni ISO 9001:2008 Sistema di gestione della qualità, OHSAS 18001 Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro e ISO 14001 Sistema di gestione ambientale.

I produttori di moduli fotovoltaici devono quindi prepararsi in tempo alle imminenti richieste dei loro clienti dotandosi di un sistema di gestione qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro certificato da un Organismo accreditato, e questo anche per accedere ai finanziamenti da parte degli istituti

di credito che, in futuro, accoglieranno richieste solo da organizzazioni in possesso di queste tre certificazioni.

Accertamento SGQ per i produttori di MPS

Con il Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31/03/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L94 del 08/04/2011, sono stati fissati i "criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio".

Il disposto normativo sarà direttamente applicabile in tutti gli stati dell'Unione Europea a partire dal 9 ottobre 2011.

Particolarmente rilevanti sono le novità introdotte rispettivamente con gli artt. 6 e 5 del Regolamento, in base ai quali i produttori di Materie Prime Secondarie (MPS), rottami di ferro, acciaio e alluminio (inclusi i rottami di leghe di alluminio), dovranno dotarsi di un Sistema di Gestione per la Qualità.

L'applicazione della norma UNI EN ISO 9001:2008 è ritenuta necessaria per garantire il rispetto di quanto stabilito nel Regolamento che all'art. 6 prescrive la certificazione dell' SGQ da parte di un Organismo accreditato.

Centri estetici: regole tutte nuove

Un decreto interministeriale assicura più qualità e sicurezza: controlli sugli apparati e sul personale interno.

Centri estetici, cambia tutto: più sicurezza, più qualità garantita per i cittadini consumatori.

A oltre 11 anni di distanza da una legge quadro sull'argomento (la n. 1 del 1990), arriva un decreto interministeriale di attuazione per dettare nuove regole sul settore estetico.

Il provvedimento fissa soprattutto normative di sicurezza e specifiche tecniche per le apparecchiature usate per le attività estetiche: dalle lampade abbronzanti agli apparecchi per massaggi, dalle saune ai depilatori e laser elettrici.

LE NOVITA'

Nel dettaglio le innovazioni principali apportate dal decreto

interministeriale, che porta la firma del ministero della Salute e di quello dello Sviluppo economico.

- Il provvedimento dispone limiti alla potenza e al tempo di utilizzo di alcuni apparecchi che oggi non sono invece soggetti ad alcun vincolo e, secondo gli esperti, possono far correre rischi a chi li utilizza.
- I vaporizzatori per la pulizia del viso, per esempio, non potranno essere utilizzati per più di 30 minuti.
- Per accedere a una sauna bisognerà dimostrare di essere in buone condizioni di salute (previa controllo dal medico di medicina generale).

- Gli operatori dei centri estetici dovranno seguire corsi di formazione per le tecniche di primo soccorso, in modo da essere pronti ad affrontare situazioni di emergenza.
- Proibito l'utilizzo di farmaci per gli apparecchi per la ionoforesi.
- I dispositivi per i massaggi non potranno invece essere usati su individui che hanno capillari fragili, edemi visibili o ematomi.

LLP

L.I. Consulting HR & MIP Consulting

STAFF L.I. Consulting

Per l'abbattimento dei costi, la riduzione dei rischi e il miglioramento della redditività, è necessario riorganizzare ed ottimizzare i processi aziendali, L.I. Consulting HR & MIP Consulting propongono LLP, un prodotto per il miglioramento dei processi aziendali che permette di ottenere un maggior livello di efficienza/redditività e una maggiore riduzione di costi/rischi aziendali.

L.I.Consulting HR S.r.l.
e' una societa' di
consulenza che offre alle
aziende un'ampia
varietà di servizi
nell'ottica del "Global
Consulting".

E' il cuore di un
network, costituito da
aziende partner, che si
propone come
interfaccia univoca
presso il cliente per
recepire esigenze e
proporre soluzioni di
alto valore aggiunto.

L'efficacia della
consulenza sinergica
spazia in vari settori:
dalla consulenza
tecnica in ambito
informatico e
ingegneristico, alla
consulenza di tipo
sistemico in ambito
qualita', sicurezza,
ambiente,..., alla
consulenza nel settore
della comunicazione e
del marketing.

La strategia di **L.I.
Consulting HR** si
basa su alcuni concetti
fondamentali:
qualita', eccellenza,
posizionamento,
innovazione, creativita',
passione, flessibilita',
intuizione.



II APPROFONDIMENTI

Energy management

Il tema dell'**energia** e' sempre piu' presente nel nostro quotidiano; dai media e dai giornali riceviamo continuamente messaggi ed informazioni che trattano di questo argomento.

Anche le aziende, oltre ai privati cittadini, sono coinvolte su questi temi. LI Consulting HR offre una ampia varietà di servizi sul tema "Energia" che riguardano l' **Energy Management**.

Una prima attivita' proposta e' l' **Energy Audit**, una diagnosi energetica che permette di capire come viene utilizzata l'energia, come evitare eventuali sprechi e quali interventi prevedere come rimedio.

L'obiettivo di tale audit consiste nell'individuare gli sprechi per fare risparmiare l'utente (sia esso privato o azienda) riducendo i consumi energetici.

La realizzazione di quanto emerge dall'Energy Audit e' l'**Energy Saving**, l'individuazione delle soluzioni da apportare per l'incremento dell'efficienza energetica.

Tali soluzioni vengono progettate e realizzate dall' **Energy manager**.

L'attivita' di Energy Management puo' essere svolta:

Per le infrastrutture, con la certificazione degli edifici ai sensi della direttiva 2002/91/CE (obbligatoria per la compravendita di immobili)

Per gli impianti, con la certificazione EN ISO 16001-Sistema di gestione dell'energia

Per i prodotti, con le certificazioni LCA, EPD,CFP

Vi invitiamo a contattarci per eventuali chiarimenti ed approfondimenti sul tema.

Un nostro Energy Manager potrà realizzare presso di voi l'attività energetica che intendete svolgere.
Alleghiamo un documento esplicativo delle attività di Energy Management svolte da LI Consulting HR.

Opzione per la cedolare secca, un calcolo di convenienza

L'analisi della convenienza fiscale della cedolare secca, disciplinata dall'art. 3 del decreto sul federalismo municipale, è strettamente legata alla situazione reddituale complessiva del soggetto passivo d'imposta. Si propongono quindi alcune esemplificazioni con l'intento di consentire ai soggetti interessati di effettuare una valutazione dei vantaggi derivanti dall'applicazione del nuovo regime di tassazione.

L'art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale - contiene la disciplina della **cedolare secca sugli affitti**. La disciplina, che si applica a decorrere dall'anno in corso, può essere così sintetizzata:

interessa le persone fisiche che concedono in locazione unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 (escluso A10), ed eventuali pertinenze (solo se locate congiuntamente all'abitazione), che agiscono al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni;
prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF gravante sul reddito dei fabbricati derivante dalla locazione, ivi incluse le addizionali IRPEF regionale e comunale, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute per la registrazione, risoluzione e proroga del contratto di locazione; è opzionale, in quanto la sua applicazione è rimessa alla libera scelta del locatore. In caso di contitolarità dell'immobile l'opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

La **base imponibile** su cui applicare l'imposta sostitutiva è il **canone di locazione annuo** stabilito in contratto con le seguenti aliquote:

21% per le locazioni a canone "libero";

19% per le locazioni a canone "concordato".

I principali **vantaggi** derivanti dall'applicazione della cedolare sono i seguenti:

. **per il locatore** - la "separazione" dei redditi da locazione rispetto agli altri (eventuali) redditi assoggettati ad IRPEF e quindi l'applicazione di un'aliquota IRPEF marginale più bassa in quanto tale reddito non concorrerebbe più alla determinazione del reddito "complessivo" IRPEF. L'applicazione delle aliquote da "cedolare secca" più basse (21% o 19%) rispetto a quelle marginali IRPEF determina **risparmi d'imposta** considerevoli in presenza di elevati redditi, il risparmio dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo e l'esenzione dalla comunicazione alla Pubblica Sicurezza (art. 12, D.L. n. 59/1978)

. **per il locatario** - risparmio dell'imposta di registro e sospensione dell'aggiornamento ISTAT del canone di locazione per il periodo dell'opzione.

L'analisi della **convenienza fiscale** della "cedolare secca" è strettamente legata alla **situazione reddituale complessiva** del soggetto passivo d'imposta. Di seguito si propongono una serie di esemplificazioni con

l'intento di consentire ai soggetti interessati di effettuare una valutazione dei vantaggi derivanti dall'applicazione del nuovo regime di tassazione.

Esempio n. 2

Reddito soggetto a tassazione ordinaria: **15.000 euro**

Reddito fondiario a canone libero: 9.000 euro

Aliquota IRPEF marginale: 27%

Addizionale Regionale 0,90%

Addizionale Comunale 0,20%

Adeguamento ISTAT (2,3 x 75%): 1,73%

| | Tassazione ordinaria | Cedolare secca |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Base imponibile | 7.650 | 9.000 |
| IRPEF (27%) | 2.066 | - |
| Addizionale Regionale IRPEF | 69 | - |
| Addizionale Comunale IRPEF | 15 | - |
| Imposta di registro (1% carico proprietario) | 90 | - |
| Cedolare secca (21%) | - | 1.890 |
| Rinuncia adeguamento ISTAT | - | 156 |
| TOTALE | 2.240 | 2.046 |

Esempio n. 4

Reddito soggetto a tassazione ordinaria: **35.000 euro**

Reddito fondiario a canone libero: 9.000 euro

Aliquota IRPEF marginale: 38%

Addizionale Regionale 0,90%

Addizionale Comunale 0,20%

Adeguamento ISTAT (2,3 x75%): 1,73%.

| | Tassazione ordinaria | Cedolare secca |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Base imponibile | 7.650 | 9.000 |
| IRPEF (38%) | 2.907 | - |
| Addizionale Regionale IRPEF | 69 | - |
| Addizionale Comunale IRPEF | 15 | - |
| Imposta di registro (1% carico proprietario) | 90 | - |
| Cedolare secca (21%) | - | 1.890 |
| Rinuncia adeguamento ISTAT | - | 156 |
| TOTALE | 3.081 | 2.046 |

Il regime di tassazione più conveniente risulta essere quello della cedolare secca, il risparmio rispetto all'applicazione della tassazione ordinaria è di 1.035 euro.

Conclusioni

Con un reddito complessivo fino a 15.000 euro, il contribuente non ha convenienza ad esercitare l'opzione per la cedolare secca. Diversamente, per un reddito complessivo superiore, il beneficio della cedolare secca è maggiore, rendendo pertanto più conveniente l'opzione, ed **aumenta all'aumentare del reddito complessivo.**

III IN PRIMO PIANO

Studi di settore: correttivi e territorialità sotto la lente delle entrate (...e siamo a luglio!)

fonte EUTEKNE

Con la circolare n. 30/E/2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle principali novità relative l'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2010. Tra le diverse questioni affrontate si segnalano la revisione congiunturale degli studi di settore con l'approvazione di specifici correttivi anti-crisi all'analisi della normalità economica, le nuove esclusioni dall'accertamento basato sugli studi per le società cooperative a mutualità prevalente, i soggetti IAS ed i soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi e di Bancoposta, l'elaborazione su base regionale dello studio VM05U e l'approvazione di due nuovi indicatori territoriali, l'applicazione anche per gli studi evoluti nel 2010 della modalità di stima dell'apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi basata non più sulle spese sostenute, bensì sul numero di soggetti e sulla percentuale di lavoro prestata

Ulteriori novità riguardano anche la modulistica utilizzabile per la dichiarazione dei dati rilevanti (quadri A, F, G, Z, X). Infine, viene confermato che le risultanze degli studi che tengono conto dei correttivi anti-crisi trovano applicazione, ai fini dell'accertamento, per il solo periodo d'imposta 2010 senza avere efficacia retroattiva.

Il **primo elemento di novità** segnalato dalla circolare in esame è rappresentato dalla pubblicazione dei decreti con cui sono stati **revisonati 68 studi di settore** suddivisi come segue:

- 21 del settore delle manifatture;
- 20 studi del settore dei servizi;
- 6 studi relativi ad attività professionali;
- 21 studi del settore del commercio.

Va precisato che:

- con il D.M. 16 marzo 2011 sono stati approvati 2 nuovi specifici indicatori territoriali ed è stata prevista la non utilizzabilità "diretta", in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore relativi al 2010 per le cooperative a mutualità prevalente e per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
- con D.M. 22 marzo 2011, la non utilizzabilità "diretta" delle risultanze degli studi di settore è stata estesa ai confidi e agli esercenti l'attività di Bancoposta.

“Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati.

In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro”.

Principali novità 2010

Le principali novità in relazione all'applicazione degli studi di settore per il 2010 riguardano in particolare:

- l'applicazione degli studi di settore per alcune categorie di soggetti;
- l'analisi della territorialità specifica;
- i soci amministratori;
- l'elaborazione su base regionale dello studio di settore VM05U.

Applicazione degli studi di settore

I decreti ministeriali del 16 e 22 marzo 2011 hanno previsto (con riferimento al 2010) un diverso utilizzo degli studi nei confronti di:

società cooperative a mutualità prevalente;
soggetti IAS;

soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 (Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi) o dal codice 66.19.40 (Attività di Bancoposta).

Per questi, i risultati dell'applicazione degli studi di settore:

- non possono essere utilizzati ai fini di un accertamento;
- sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie mentre non possono essere utilizzati in fase di accertamento.

Osserva

I risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore non rilevano ai fini dell'applicazione dell'art. 10 comma 4-bis della L. 146/98 secondo cui è previsto l'**esonero dagli accertamenti di tipo presuntivo** in materia di imposte dirette ed IVA per i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità. Tale esonero trova applicazione qualora l'ammontare delle attività non dichiarate sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati fino a un massimo di 50.000 euro.

Nuove analisi della territorialità

Con i decreti citati sono stati approvati ulteriori **indicatori territoriali**, che permettono di **differenziare l'applicazione degli studi** in relazione al luogo in cui viene svolta l'attività economica.

Si tratta dei seguenti indicatori:

- **territorialità del livello dei canoni di locazione residenziale:** differenzia il territorio nazionale sulla base dei canoni di locazione degli immobili residenziali per comune, provincia, regione e area territoriale;
- **territorialità del livello delle retribuzioni degli intermediari del commercio su base regionale:** tale indicatore è dato dal rapporto tra le spese per lavoro dipendente ed il numero dei dipendenti, (calcolato come numero giornate retribuite/312). Per ogni regione è stato calcolato il valore mediano del livello delle retribuzioni. La distribuzione di tali valori è stata successivamente standardizzata a valori compresi nell'intervallo tra zero e uno;
- **individuazione delle c.d. "aree gravitazionali" per lo studio VM05U** (Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori): sono state individuate specifiche aree di mercato ("aree gravitazionali") influenzate dalla presenza dei **Factory Outlet Center**, considerando la distanza in minuti di percorrenza di ogni comune dal FOC più vicino (i comuni distanti più di 90 minuti sono esclusi).

Soci amministratori

Analogamente a quanto operato per gli studi evoluti nel 2009, anche per quelli relativi al 2010 è stata introdotta una nuova **modalità di stima dell'apporto dei soci amministratori** ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi basata sugli studi di settore (C.M. n. 34/E/2010).

Per tali studi, indipendentemente dal rapporto che lega i soci amministratori con la società (collaborazione coordinata e continuativa, etc.), è stata adottata una metodologia di stima fondata sulle "teste", normalizzate in base alla percentuale di lavoro svolto, in luogo di quella fondata sulle "spese" sostenute per la remunerazione dell'attività prestata. La novità riguarda tutti i nuovi studi relativi alle attività economiche dei settori delle manifatture, del commercio e dei servizi.

Osserva

Per gli studi:

- ⇒ UG41U (Ricerche di mercato e sondaggi di opinione);
- ⇒ UG93U (Design per tessuti, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali e per la casa)

è stata adottata la metodologia di stima fondata sulle "ore settimanali e settimane di lavoro nell'anno", in luogo di quella fondata sulle "spese" sostenute per la remunerazione dell'attività prestata.

Mentre, per gli studi applicabili alle attività professionali svolte sia in forma di impresa che di lavoro autonomo:

- ⇒ UK26U (Attività delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici)
- ⇒ UK28U (Attività nel campo della recitazione e della regia)

la nuova modalità di stima dell'apporto dei soci amministratori è fondata sulla base delle "giornate dedicate all'attività".

Elaborazione su base regionale: studio di settore VM05U

Lo studio di settore VM05U (Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori) ha ad oggetto le attività relative ai seguenti codici ATECO 2007:

- 47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
- 47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
- 47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
- 47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
- 47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori;
- 47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

La particolare metodologia seguita in fase di evoluzione dello studio è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello UM05U. In particolare:

- la platea dei soggetti analizzati è stata suddivisa in **20 gruppi omogenei a livello nazionale**, sulla base delle interrelazioni esistenti tra le variabili esaminate (tipologia di offerta, num. punti vendita, modalità organizzativa, dimensioni impresa, fascia qualitativa offerta), che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi;
- successivamente si è proceduto alla segmentazione a livello regionale.

L'analisi ha permesso l'individuazione di 317 differenti gruppi omogenei di imprese per i quali sono state determinate altrettante "funzioni regionali" di ricavo.

Osserva

Analogamente a quanto già precisato nelle CM n. 32/E/2005 e CM n. 23/E/2006, in merito all'utilizzo degli studi evoluti per il 2010 con riferimento ad accertamenti riguardanti periodi d'imposta precedenti, in sede di contraddittorio le Direzioni Provinciali dovranno valutare, caso per caso, l'eventuale accoglimento della richiesta avanzata dai contribuenti (ovvero, utilizzo delle risultanze dello studio evoluto per giustificare scostamenti tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti di una precedente versione dello stesso studio). In particolare, le Direzioni Provinciali avranno cura di verificare se effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter valutare meglio la posizione del contribuente anche per i periodi d'imposta precedenti e con riferimento alle medesime attività esercitate e previste nello studio evoluto.

Revisione congiunturale speciale

Il D.M. 7 giugno 2011 ha previsto che i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore utilizzabili per il 2010 tengano conto di **4 tipologie di correttivi**:

1. modifica del funzionamento dell'indicatore di normalità economica "**durata delle scorte**";
2. correttivi **specifici per la crisi**;
3. correttivi **congiunturali di settore**;
4. correttivi **congiunturali individuali**.

Correttivi relativi all'analisi di normalità economica

Gli interventi relativi all'analisi di normalità economica:

- riguardano l'indicatore "Durata delle scorte";
- si applicano ai soggetti che presentano **contemporaneamente**:
 - una riduzione dei ricavi dichiarati ai fini della congruità nel 2010 rispetto al 2009;
 - una situazione di coerenza delle esistenze iniziali.

Al fine di tener conto dell'**incremento di rimanenze finali** riconducibile alla crisi economica viene aumentata la soglia massima di normalità economica dell'indicatore "Durata delle scorte".

Per i **soggetti "non normali"**, anche dopo l'applicazione delle nuove soglie di normalità dell'indicatore, la circolare precisa che il **maggior costo del venduto** viene **diminuito** dell'**incremento delle rimanenze finali** riconducibile alla crisi economica.

Correttivi specifici per la crisi

I correttivi specifici per la crisi riguardano due studi di settore, quali:

- **studio di settore VK21U** (attività degli studi odontoiatrici): confermando quanto già previsto per gli studio di settore 2009, si tiene conto degli effetti dell'accordo siglato per il progetto "Odontoiatria Sociale", con l'obiettivo di favorire l'accesso alle cure odontoiatriche per particolari categorie svantaggiate (elenco cure ad onorario ridotto). Per il 2010, è stato introdotto un **valore di riduzione dei ricavi/compensi** stimati al fine di non tener conto della parte di attività riferita a prestazioni rese nell'ambito del progetto di "Odontoiatria Sociale";
- **studio di settore UG68U** (trasporto merci su strada): sono stati realizzati due correttivi specifici per la crisi, relativi:
 - al credito d'imposta per caro petrolio;
 - al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria.

L'applicazione di tali correttivi determina una **riduzione dei ricavi stimati**, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dall'applicazione della analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo puntuale ricalcolato utilizzando nella funzione di regressione:

- la variabile "Costo per carburanti e lubrificanti" al netto del credito d'imposta per caro petrolio;
- la variabile "Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (numero normalizzato)" al netto del contributo del familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria.

Correttivi congiunturali di settore

La fase di elaborazione dei correttivi congiunturali di settore è stata effettuata per tutti i 206 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2010.

In particolare:

- per i **12 studi di settore dei professionisti**, il correttivo tiene conto delle riduzioni delle tariffe (compenso basato sul numero degli incarichi) correlata alla situazione di crisi economica;

- per gli **studi di settore UG69U e VM05U**, costruiti su base regionale, i correttivi sono stati definiti per ciascun cluster regionale individuato.

Correttivi congiunturali individuali

I correttivi congiunturali individuali adeguano la flessibilità del modello degli studi di settore con specifico riferimento ai soggetti che hanno presentato nel 2010 una situazione di crisi.

Tali correttivi sono stati previsti per tutti i 206 studi di settore in vigore per il 2010, esaminando i seguenti aspetti:

- la ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese;
- la contrazione dei costi variabili.

L'applicazione di questa tipologia di correttivo determina una riduzione dei ricavi o compensi stimati calcolata moltiplicando il ricavo/compenso puntuale di riferimento per un coefficiente di ponderazione che tiene conto sia della contrazione dei costi variabili non colta dai correttivi congiunturali di settore sia della rigidità del modello di stima degli studi di settore connessa alla riduzione dei costi variabili derivante da situazioni di crisi.

Utilizzo retroattivo di studi evoluti e "integrati"

Nella precedente prassi normativa è stato più volte evidenziato che gli studi di settore evoluti possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento, ove più favorevoli al contribuente ed a richiesta dello stesso, anche relativamente a periodi d'imposta precedenti quello di entrata in vigore.

Tale possibilità di **utilizzo retroattivo** è **esclusa** per le risultanze che derivino:

- dagli studi integrati;
- dai correttivi apportati dal D.M. 7 giugno 2011.

in quanto queste tengono conto degli effetti della crisi economica del 2010, non applicabili alle annualità precedenti.

Pertanto, le risultanze degli studi che tengono conto dei correttivi di cui al decreto 7 giugno 2011 trovano applicazione, ai fini dell'accertamento, **per il solo periodo d'imposta 2010**.

Novità per la modulistica

Alcune novità coinvolgono anche la modulistica utilizzabile per la dichiarazione dei dati rilevanti. In particolare, si tratta:

- delle modifiche relative ai **quadri A ed F**, al fine di adeguare i modelli alla nuova metodologia di stima dei soci amministratori;
- dell'introduzione di **3 nuovi righe nel quadro F**, sezione "Ulteriori elementi contabili", al fine di monitorare i casi di **perdita e distruzione dei beni sottratti dal complesso aziendale**.

Esclusioni: restano escluse dall'indicazione le distruzioni di beni non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore o dall'eccezionalità dell'operazione, normalmente connesse a situazioni ricorrenti, quali sfridi, cali naturali, alterazioni, ecc. o le operazioni di distruzioni collegate ad operazioni di trasformazione di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa.

- dell'introduzione del **rigo F39** per la rilevazione delle "Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro". In tale rigo va indicato l'ammontare delle spese (già incluse nel rigo F20) sostenute e integralmente dedotte nel periodo d'imposta per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro ;
- dell'informazione relativa all'esercizio dell'**opzione per la scelta della contabilità ordinaria**, in luogo di quella semplificata; (è stata inserita in un apposito rigo F00 che sostituisce la casella alla sinistra del quadro dei modelli relativi ad anni precedenti);
- delle modifiche ai quadri G, Z ed X.

Novità del quadro G

Al fine di monitorare alcuni fenomeni che potrebbero comportare possibili malfunzionamenti di alcuni indicatori di normalità economica, sono stati inseriti, nella sezione "Ulteriori elementi contabili" del quadro G, 3 nuovi rigi.

In particolare, nella sezione "Altre componenti negative" sono stati inseriti i seguenti rigi:

- G20 relativo ai "Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili";
- G21 relativo ai "Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili".

Pertanto, in tali rigi dovranno essere indicate, rispettivamente:

- le spese sostenute per canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, relativi a beni immobili adibiti all'esercizio dell'arte o professione;
- le spese sostenute per canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, relativi a beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività.

Al terzo rigo previsto quale novità nel quadro in argomento è chiesto l'importo delle "Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro" cui si applicano i chiarimenti forniti dal quadro F.

Novità del quadro Z

Al fine di acquisire informazioni utili per l'elaborazione degli studi per i quali è prevista l'evoluzione nel 2012 (studi applicabili dal 2012), all'interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti, appositi quadri Z - Dati complementari. In tali quadri vengono richiesti nuovi elementi specifici in relazione alle attività economiche comprese negli studi di settore interessati dalla evoluzione.

Pertanto, l'invio, da parte dei contribuenti interessati, dei dati trasmessi con la dichiarazione UNICO 2011, consentirà l'acquisizione delle ulteriori informazioni in tempo utile per le attività di elaborazione degli studi di settore previste per il 2012.

Si evidenzia, infine, che è stata prevista l'introduzione di un quadro Z - Dati complementari anche relativamente ad alcuni studi oggetto di evoluzione per il periodo di imposta 2010.

Novità del quadro X

Con l'intento di rimodulare la stima dei ricavi o compensi sulla base dei correttivi per il **software GERICO** è prevista l'indicazione di alcuni dati specifici. A tal fine il modello è stato integrato con la previsione, nel quadro X, delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione dei cosiddetti "correttivi crisi". Si fa presente che per alcuni dati è prevista l'indicazione di importi riferibili a periodi di imposta precedenti il 2010.

Chiarimenti: nel caso in cui il contribuente, pur non modificando l'attività esercitata:

- ⇒ abbia avuto un periodo d'imposta per l'applicazione del correttivo di durata diversa da 12 mesi (ad es. inizio attività in corso d'anno e mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti). In tal caso, ai fini della corretta applicazione dei "correttivi crisi", si effettua il ragguglio dei ricavi/costi dichiarati in tale periodo rispetto all'anno.
- ⇒ non abbia presentato il modello degli studi di settore per il periodo d'imposta di riferimento per l'applicazione del correttivo (ad es. inizio attività in corso d'anno e non mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti). In tal caso, è necessario indicare negli appositi rigi del quadro X i ricavi/costi dichiarati relativi ai periodi d'imposta interessati, eventualmente raggugliati ad anno. I ricavi ed i costi/spese da porre a confronto con quelli dichiarati nel modello studi di settore per il 2010 devono essere individuati in maniera omogenea rispetto a questi ultimi.
- ⇒ non abbia dichiarato redditi di impresa o di lavoro autonomo nel periodo d'imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo (ad es. iniziata nel 2010 un'attività di impresa costituente mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti). In tal caso, il contribuente non potrà fruire dei correttivi ma delle riduzioni eventualmente operate dagli altri "correttivi crisi" previsti con il DM del 7 giugno 2011. Questi potrà, comunque, rappresentare la specifica situazione nella sezione "Note aggiuntive", predisposta all'interno del Software GERICO 2011.

Si segnala, inoltre, che il quadro X contiene anche alcuni campi relativi alle informazioni utili ai fini delle nuove modalità applicative degli studi nei confronti di determinati soggetti, previste, per il periodo di imposta 2010, dai decreti 16 e 22 marzo 2011.

In particolare, barrando la corrispondente casella, posta in corrispondenza del rigo "Ulteriori informazioni", il contribuente può indicare se si trova in una delle seguenti **condizioni**:

- esercizio dell'attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente (art. 2512 c.c.);
- redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali;
- esercizio prevalente dell'attività di consorzio di garanzia collettiva fidi (codice attività 64.92.01);
- esercizio prevalente dell'attività di Bancoposta (codice attività 66.19.40).

Infine, nel medesimo quadro X, è prevista una apposita casella per indicare se il contribuente, nel periodo d'imposta 2009, applicava il regime dei minimi.

Novità di UNICO 2011

In relazione al 2010 si rileva che è stato modificato il quadro RS di UNICO con inserimento di una nuova sezione "**Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA**" che deve essere compilata dai contribuenti che intendono adeguarsi alle risultanze degli studi di settore per l'anno d'imposta 2010 ai fini IVA.

In particolare, è prevista l'indicazione separata dei maggiori corrispettivi ai fini IVA e della relativa imposta versata ai fini dell'adeguamento.

Ovviamente, i dati relativi all'adeguamento agli studi di settore ai fini delle imposte dirette devono essere indicati negli appositi campi contenuti negli specifici quadri di determinazione del reddito (RE, RF o RG).

La modulistica in argomento ha previsto, rispetto agli anni precedenti, anche una riorganizzazione delle informazioni da indicare in caso operino cause di esclusione o di inapplicabilità.

In particolare, i contribuenti esclusi dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando il relativo codice individuabile tra i 12 previsti.

Invece i soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devono barrare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF ed RG.

Maggiorazione dovuta in fase di adeguamento

La circolare precisa che ai fini dell'adeguamento agli studi di settore va versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una **maggiorazione pari al 3%** della differenza tra i ricavi/compensi risultanti dall'applicazione degli studi di settore e i ricavi/compensi annotati nelle scritture contabili, qualora detta differenza sia superiore al 10% dei ricavi/compensi annotati.

Tale maggiorazione **non è dovuta**:

- se la differenza è inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili;
- per gli studi approvati per la prima volta (primo anno di applicazione dello studio revisionato).

Adeguamento parziale: nell'ipotesi in cui il contribuente ritenga di adeguare solo parzialmente i ricavi o compensi dichiarati a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore, lo stesso risulterà comunque non congruo e, quindi, non sarà obbligato ad effettuare né la verifica del superamento del 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili né, ovviamente, il versamento della predetta maggiorazione

Adeguamento ai fini delle imposte

Sui maggiori ricavi da adeguamento per le imposte sul reddito il contribuente deve effettuato il versamento entro i termini per il saldo delle imposte

I dati delle persone giuridiche, imprese, enti e associazioni, possono essere trattati senza vincoli, purchè si tratti di trattamenti per le normali finalità amministrativo-contabili. E' una delle importanti novità contenute nel D.L. n. 70/2011, che detta una serie di misure urgenti per l'economia; tra le tante disposizioni relative all'applicazione della legge sulla privacy nelle imprese, si segnala anche l'esonero dall'obbligo di predisposizione del DPS.

In particolare, l'art. 6 del provvedimento (rubricato "Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici") contiene nei suoi primi due commi alcune importanti novità per le imprese in materia di trattamento dei dati personali.

Innanzitutto il comma 1, lettera a) dell'art. 6 ridimensiona fortemente l'ambito di applicazione del Codice della privacy stabilendo che: "in corretta applicazione della normativa europea le

sul reddito (5 luglio 2011; 5 agosto con maggiorazione dello 0,40%).

I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti con risoluzione n. 66/E/2005:

4726, denominato "Persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - articolo 2, comma 2 bis, D.P.R. n. 195/99";

2118, denominato "Soggetti diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore - articolo 2, comma 2 bis, D.P.R. n. 195/99".

Adeguamento ai fini IVA

Sui maggiori ricavi da adeguamento il contribuente dovrà versare anche l'IVA da calcolarsi in base all'aliquota media. Anche in questo caso, l'imposta va versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sul reddito (5 luglio 2011; 5 agosto con maggiorazione dello 0,40%) utilizzando il codice tributo **6494**. Il D.L. n. 78/2009 (articolo 15, comma 6) ha previsto, come per le imposte, anche per il **versamento dell'IVA da adeguamento agli studi di settore**, la possibilità di effettuare il versamento in forma rateale. Al riguardo, la risoluzione n. 40/E del 2010 ha chiarito che è necessario riportare nel campo rateazione le informazioni relative all'eventuale rateazione (in caso di unica rata indicare "0101").

Adeguamento ai fini IRAP

Rilevano anche ai fini IRAP i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore (anche se relativi al primo periodo d'imposta).

Tale rilevanza non è, invece, prevista per i maggiori ricavi indicati in dichiarazione dei redditi a seguito di adeguamento ai parametri.

I maggiori ricavi derivanti dall'adeguamento devono essere annotati in una apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.

La privacy nelle imprese: cosa cambia?

comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese".

Il successivo comma 2, invece, introduce importanti modifiche ad alcuni articoli del D.Lgs. n. 196/2003.

Vediamole brevemente nel dettaglio.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del Codice, il nuovo comma 3-bis aggiunto all'art. 5 prevede che:

"Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice."

Quindi, la protezione della riservatezza dei dati personali è limitata ai cittadini (cioè alle persone fisiche) e non trova applicazione nei rapporti tra imprese; o meglio, i dati delle persone giuridiche, imprese, enti e associazioni (quindi non solo, come ora previsto, i dati relativi alle attività economiche) possono essere trattati senza vincoli, purchè si tratti di trattamenti per le normali finalità amministrativo-contabili.

Lo stesso decreto, modificando il comma 1-bis dell'art. 34 sulle misure di sicurezza per i trattamenti dei dati con strumenti informatici (già modificato dalle semplificazioni introdotte con il D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/08), chiarisce che:

Pertanto, tradotto in pratica, non sono più necessarie informative e richieste di consenso se si trattano dati personali relativi a persone giuridiche, esclusivamente per finalità amministrativo-contabili, nel senso chiarito dalla nuova norma.

Un'altra importante novità riguarda la gestione dei curricula nel caso di trasmissione spontanea da parte degli interessati.

Il punto 2) del comma 2 dell'art. 6 del decreto per lo sviluppo, infatti, aggiunge alla fine dell'art. 13 relativo all'informativa il nuovo comma 5-bis che prevede che:

“L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di *curricula* spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).”

Perciò, soltanto in un momento successivo a quello in cui ci sarà un primo contatto, il titolare del trattamento (per esempio l'azienda che convoca l'interessato), anche durante il colloquio con il candidato, sarà tenuto a fornire gli elementi dell'informativa previsti dall'art. 13: finalità e modalità del trattamento; soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in quanto responsabili o incaricati del trattamento e ambito di diffusione dei dati; indicazione delle modalità per conoscere l'identità di tutti i responsabili del trattamento. In conseguenza di ciò, il decreto inserisce nell'art. 24 del Codice un'apposita esclusione dell'obbligo del consenso per il trattamento dei dati dei curricula ricevuti.

Infatti, il punto 3) del comma 2 dell'art. 6 del decreto prevede che: “all'art. 24, comma 1, lettera g) le parole: “anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate” sono soppresse” e dopo la lettera i) è aggiunta la lettera i-bis) che prevede che il trattamento dei dati comuni può essere effettuato senza consenso quando riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis”.

Inoltre, la nuova lettera i-ter dell'art. 24, introdotta dal D.L. n. 70/2011 dispone che il trattamento dei dati comuni non necessita di consenso (fermo restando l'obbligo di rilasciare idonea informativa agli interessati) quando: “con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati (ndr. relativi a persone fisiche o giuridiche) tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13”.

L'esonero dall'obbligo del consenso riguarda anche i dati sensibili contenuti nei curricula, infatti il punto 4) del comma 2 dell'art. 6 del decreto Sviluppo introduce una apposita deroga all'interno del comma 3 dell'art. 26 del Codice, inserendo - dopo la lettera b) - la nuova lettera b-bis che prevede che il comma 1 (obbligo di consenso scritto per il trattamento dei dati sensibili) non si applica al trattamento “dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis”.

Ma la maggiore tra le novità introdotte con il decreto riguarda - almeno nella prospettiva di semplificazione perseguita dal Governo - l'esonero dall'obbligo di predisposizione del DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza).

Infatti, il punto 5) del comma 2 dell'art. 6 del decreto sostituisce il comma 1-bis dell'art. 34 del Codice stabilendo che:

“Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B”.

Il testo del comma 1-bis dell'art. 34 (introdotto originariamente dal D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/08) era molto più restrittivo, poiché ammetteva la semplificazione solo per coloro che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

L'allargamento dell'agevolazione è notevole, perché non si parla più solo di dati sanitari e sindacali, ma si

parla ora di tutti i dati sensibili e giudiziari; inoltre nella versione precedente la platea degli interessati era ristretta a dipendenti e collaboratori, mentre nella versione del decreto per lo sviluppo, il trattamento di dati di coniugi e parenti del dipendente è compatibile con la semplificazione.

La stessa disposizione prevede, inoltre, che:

“In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1”.

A questo proposito va ricordato che il Garante, con il provvedimento generale 27 novembre 2008, aveva già introdotto alcune semplificazioni a favore di tratta dati personali non sensibili o tratta come unici dati sensibili dei dipendenti quelli riguardanti lo stato di salute o malattia (senza indicazione della diagnosi) o l’adesione a organizzazioni sindacali e a favore di piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani che trattano dati solo per le correnti finalità amministrative e contabili.

In base al provvedimento dell’Authority per la privacy, i soggetti interessati, tra l’altro, possono impartire agli incaricati le istruzioni in materia di misure minime di sicurezza anche oralmente e devono aggiornare i programmi di sicurezza (antivirus) solo una volta l’anno, e fare il backup dei dati solo una volta al mese.

Un’ultima semplificazione introdotta dal punto 69 del comma 2 dell’art. 6 del decreto per lo sviluppo riguarda il marketing cartaceo; infatti “all’art. 130, comma 3-bis (articolo introdotto dall’art. 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 di conversione del cd. “decreto Ronchi”) dopo le parole: “mediante l’impiego del telefono” sono inserite le seguenti: “e della posta cartacea” e dopo le parole: “l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1,”.

In sostanza, il decreto estende anche agli indirizzi postali il regime dell’opt-out di recente introdotto nel nostro ordinamento in materia di trattamento dei numeri telefonici degli abbonati per l’esercizio del marketing telefonico.

Quindi, anche per il marketing fatto per posta vale il Registro delle opposizioni, per cui gli operatori di marketing diretto potranno utilizzare anche gli indirizzi degli abbonati contenuti nell’elenco telefonico per finalità promozionali senza bisogno di chiedere il consenso alla sola condizione che questi ultimi non abbiano richiesto l’iscrizione del proprio numero telefonico e del proprio indirizzo presso il registro delle opposizioni di recente istituito dalla

legge n. 166/09 e gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni.

Adempimenti aziendali: scadenza privacy per software antivirus e “patch” dei programmi per computer

Il presente contributo-schema si occupa dell’aggiornamento dei software antivirus e delle “patch” dei programmi per computer

Le fonti

Tali adempimenti sono i medesimi – già vigenti per il mese di gennaio di ogni anno - e sono posti dal disciplinare tecnico dell’allegato B al Codice Privacy, d.lgs. n. 196/2003, per i trattamenti con strumenti elettronici, quali modalità tecnica da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell’incaricato, assieme ad altre, fra cui il sistema di autenticazione informatica. Precisamente, essi sono previsti dai nn. 16 e 17 dell’allegato B) e rientrano nelle misure “minime” di sicurezza, attualmente disciplinate, in via generale, dal Codice Privacy (precisamente dagli artt. 33 ss.).

N.B. Va evidenziato che, proprio in quanto misure “minime”, il mancato o inadeguato aggiornamento implica per il titolare il rischio che gli sia imputato un illecito trattamento dei dati, sotto il profilo amministrativo ma anche penale!

Cosa

Occorre aggiornare i software antivirus, per tutti i tipi di dati sia comuni sia sensibili.

Occorre aggiornare le “patch” dei programmi per computer, nel caso di trattamento di dati sensibili.

Soggetti

I soggetti tenuti ai due adempimenti in questione sotto l’aspetto formale-giuridico sono i titolari del trattamento, che però normalmente provvedono attraverso i c.d. “incaricati del trattamento”, per i quali ci deve essere nomina e incarico scritti con specificazione delle operazioni e dell’ambito di trattamento affidate loro. Ma sempre che si tratti di trattamento con strumenti elettronici, poiché sono adempimenti tecnici strettamente collegati a operazioni di trattamento elettronico dei dati. Ne consegue che, invece, non sono soggetti a tale adempimento i titolari che trattano dati personali senza strumenti elettronici, a prescindere dalla natura pur sensibile o sensibilissima dei dati personali in rilievo.

Quando (Termine di scadenza): 1 luglio 2011

N.B. Il termine effettivo va collocato non prima del mese di settembre, dato che la relativa scadenza si colloca in periodo estivo poco dinamico e che un'eventuale verifica dell'istituzione competente, Garante Privacy, sarebbe ragionevolmente attuata solo qualche mese dopo. Considerato anche il tipo di adempimento richiedente competenze tecniche specifiche.

Si precisa che è scadenza che non comporta adempimenti "esterni" (come comunicazioni o notificazioni al Garante Privacy), ma comunque da osservare, anzitutto ai fini della tutela dei dati personali in rilievo e anche, in ottica di tutela aziendale, perché un'eventuale ispezione effettuata dall'Autorità possa avere esito negativo, senza incorrere dunque in sanzioni amministrative e anche penali, qual è l'art. 169 del Codice Privacy, sull'inosservanza delle misure di sicurezza, secondo cui: "Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni."

Come

L'aggiornamento in questione può essere fatto direttamente dall'imprenditore o professionista - titolare del trattamento - se dotato di adeguate capacità tecnico-operative, o, altrimenti, mediante esperto informatico, che sia dipendente dell'azienda o anche esterno alla impresa che deve provvedere. Si precisa che il titolare, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, deve indicare tutte le eventuali variazioni che si siano nel frattempo verificate in azienda se hanno coinvolto o possono coinvolgere il trattamento dei dati: ad es. l'adozione di un nuovo sistema antivirus (v., in questo senso, punto n. 26, allegato B).



Per dare una mano alle PMI abbiamo unito le nostre teste.

L.I. Consulting HR S.r.l. offre alle aziende un'ampia varietà di servizi: preparazione della documentazione per l'ottenimento della certificazione, supporto agli obblighi di sicurezza, igiene e sicurezza alimentare, sanità, consulenza in ambito informatico ed ingegneristico.

Contattate subito Agata Trezza per un primo colloquio senza impegno, nella quale potete scoprire il "Check-up LI Consulting HR".

L.I.
CONSULTING
HR.

IV PRINCIPALI SCADENZE

elenco delle principali scadenze del mese di agosto

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Lunedì 1

Adempimenti di fine mese

Termine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi

Convogliamento emissioni - Relazione

Presentazione relazione tecnica sul convogliamento delle emissioni o progetto di adeguamento

Deposito rifiuti - Tributo speciale

Versamento del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni

Inps - Denuncia trimestrale manodopera agricola

Denuncia trimestrale della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato e indeterminato) con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni

Mod. 730 - Operazioni di conguaglio

Operazioni di conguaglio con addebito/accredito in busta paga sulla base delle risultanze derivanti da mod. 730

SCADENZE PROROGATE AL 22/8:

Comunicazione delle operazioni con soggetti in paesi a fiscalità privilegiata

Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata effettuate nel mese precedente

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente

Mod. 770-Ordinario - Trasmissione telematica

Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati contenuti nel mod. 770 Ordinario

Mod. 770-Semplificato - Trasmissione telematica

Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati contenuti nel mod. 770 Semplificato, oltre a quelli necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi

Presentazione degli elenchi Intra 12

Invio telematico del modello Intra 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente

Presentazione della dichiarazione Unico 2010 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Unico 2010, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1° novembre 2009 - 31 ottobre 2010

Presentazione istanza/modelli di rimborso infrannuale

Termine per la presentazione dell'istanza per il rimborso IVA infrannuale relativo al trimestre precedente.

I titolari di partita IVA con IVA a credito possono richiedere il rimborso infrannuale, anche per procedere mediante compensazione, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate mediante presentazione esclusivamente telematica di apposito modello

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2011 per soggetti non titolari di partita IVA

Versamento terza rata (per i soggetti che rateizzano dal 16 giugno 2011) o seconda rata (per i soggetti che rateizzano dal 18 luglio 2011/ 6 luglio 2011) delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2011 PF per soggetti non titolari di partita IVA

Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770/2009 Semplificato

I sostituti di imposta che hanno effettuato omessi o insufficienti versamenti delle ritenute nel corso del 2009 e/o che abbiano presentato lo scorso anno una dichiarazione infedele, possono effettuare il pagamento dell'imposta non versata e della sanzione ridotta pari al 3% delle ritenute non versate, unitamente agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari

Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770/2010 Ordinario

Regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi al 2009 o per presentare il Mod. 770/2010 Ordinario integrativo

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con Mod. F23

Versamento degli acconti ai fini IRES e IRAP

Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° settembre 2010 - 31 agosto 2011

Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Versamento rateale della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Venerdì 5

SCADENZE PROROGATE DA LUGLIO

Versamento diritti camerali con maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo

Versamento diritto camerale per il 2011 da parte di società di persone e soggetti equiparati, nonché le società soggette a IRES non interessate dagli studi di settore con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che, al 1° gennaio 2011, risultano iscritte o annotate nel Registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Si evidenzia che il D.P.C.M. 12 maggio 2011 ha prorogato la scadenza dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni da parte di tutte le persone fisiche e degli altri contribuenti interessati agli studi di settore dal 16 giugno al 6 luglio. Per tali contribuenti soggetti a proroga sarà possibile effettuare il versamento al 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo

Versamento contributi Inps artigiani e commercianti (saldo e l'acconto)

Versamento in unica soluzione o come prima rata dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale a titolo di saldo sull'anno precedente e di acconto sull'anno corrente con maggiorazione dello 0,40%

Versamento contributi Inps Gest. Sep. Lavoratori autonomi (saldo e l'acconto)

Versamento in unica soluzione o come prima rata dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale a titolo di saldo sull'anno precedente e di acconto sull'anno corrente con maggiorazione dello 0,40%

Versamento dell'IRAP, IVA ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2010 Unico 2011 SP con maggiorazione dello 0,40%

Versamento da parte di società di persone del saldo 2010 e dell'eventuale acconto 2011 delle imposte risultanti da Unico 2011 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo

Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di settore per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2010 con la maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo

Versamento dell'imposta e dell'importo della maggior imposta sul valore aggiunto, dovuta a seguito dell'adeguamento spontaneo dei ricavi o compensi agli studi di settore con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo

Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2010 (Unico 2011 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali non interessati dagli studi di settore) con maggiorazione dello 0,40 per cento

Versamento di IRES, IRAP, IVA ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2011 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti interessati agli studi di settore con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Il D.P.C.M. 12 maggio 2011 ha prorogato la scadenza in oggetto del versamento senza maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio per le persone fisiche e per tutti gli altri contribuenti interessati agli studi di settore. Per tali contribuenti soggetti a proroga sarà possibile effettuare il versamento al 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo

Lunedì 15

SCADENZE PROROGATE AL 22/8:

Annotazione separata nel registro corrispettivi

Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale

Fatturazione differita

Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente

Martedì 16

Settore estrattivo - Denuncia mensile

Denuncia mensile (anche se negativa) degli infortuni nel settore estrattivo

SCADENZE PROROGATE AL 22/8:

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2011 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo

Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2010 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1° marzo

2010 - 28 febbraio 2011. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 15 settembre 2011 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo

Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute

I soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute e gli intermediari abilitati devono trasmettere esclusivamente in via telematica i dati contenuti nella comunicazione entro il giorno 16 del mese successivo.

È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di rilasciare al contribuente la comunicazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con l'apposito provvedimento

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile

Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria

Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale

Versamento dell'IVA dovuta per il mese di luglio (per il mese di giugno nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o per il secondo trimestre 2011 (aprile-giugno)

Rateizzazione versamento IVA annuale

Versamento seconda rata versamento IVA annuale. I soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell'interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari

Versamento addizionale Irpef comunale

Data proroga: 22/08/2011

Il versamento delle rate dell'addizionale comunale è previsto in forma di acconto e di saldo

Acconto: è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata al reddito imponibile dell'anno precedente (l'aliquota da applicare è quella vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento). L'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti di imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo

Saldo: è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro

in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione

Versamento addizionale Irpef regionale

Versamento della rata dell'addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Versamento contributi Enpals

Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente

Versamento contributi Gestione separata Inps

Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria

Versamento contributi Inps artigiani e commercianti

Versamento trimestrale dei contributi dovuti sul minimale (II trimestre)

Versamento contributi Inps lavoro dipendente

Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Versamento contributi Inps pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente

Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie

Versamento imposta unica

L'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Se l'importo dovuto non supera 26/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo

Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2010 (Unico 2011 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali), con la maggiorazione dello 0,4%

Versamento di IRES, IRAP, IVA ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2011 (Società di

capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo

Versamento rata premio anticipato Inail III rata

Versamento della III rata di premio anticipato e premio da regolazione. Per la determinazione degli interessi di rateazione, il premio deve essere calcolato al netto di:

- addizionale dell'1% ex ANMIL;
- eventuali contributi associativi;
- eventuali importi a credito relativi agli anni precedenti.

L'importo così determinato, diviso per quattro, dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di rateazione

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione

Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente

Versamento ritenute Irpef

Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni, su indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente

Mercoledì 17

SCADENZE PROROGATE AL 22/8:

Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento delle imposte da dichiarazione Unico 2011

I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. UNICO 2011 entro il termine ultimo del 18 luglio 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del minimo).

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari

Sabato 20

Denuncia e versamento contributi Casagit

Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico o in formato cartaceo

Denuncia e versamento contributi FPI

Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati

Denuncia imballaggi mese precedente

Denuncia mensile imballaggi del mese precedente

Versamento contributi Enasarco

Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento

Lunedì 22

Versamento imposta di produzione e consumo

Versamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente

N.B. Si rinvia all'1, 15, 16 e 17 agosto per l'elenco delle scadenze prorogate al 22/8.

Giovedì 25

Denuncia e versamento contributi Enpaia

Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

Enpals - Denuncia contributiva mensile unificata

Presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese precedente, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi

Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile

Presentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente

Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/Cigs

Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro

Martedì 30

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con Mod. F23

Mercoledì 31

Adempimenti di fine mese

Termine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi

Comunicazione delle operazioni con soggetti in paesi a fiscalità privilegiata

Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata effettuate nel mese precedente

Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Versamento della rata bimestrale posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo

Presentazione degli elenchi Intra 12

Invio telematico del modello Intra 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente

Presentazione della dichiarazione Unico 2010 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Unico 2010, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1° dicembre 2009 - 31 novembre 2010

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2011 PF per soggetti non titolari di partita IVA


Versamento quarta rata (per i soggetti che rateizzano dal 16 giugno 2011) o terza rata (per i soggetti che rateizzano dal 18 luglio 2011/6 luglio 2011) o seconda rata (per i soggetti che rateizzano dal 5 agosto 2011) delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2011 per soggetti non titolari di partita IVA

Versamento contributi Fasi

Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio

Versamento degli acconti ai fini IRES e IRAP

Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° ottobre 2010 - 31 settembre 2011



CRM

customer relationship management

“L'errore più comune in cui ci si imbatte quando si parla di Customer Relationship Management è quello di equiparare tale concetto a quello di un software. Il CRM non è una semplice questione di marketing né di sistemi informatici, ma riguarda l'azienda e la sua visione nel complesso; il CRM è un concetto strettamente legato alla strategia, alla comunicazione, all'integrazione tra i processi aziendali, alle persone ed alla cultura, che pone il cliente al centro dell'attenzione sia nel caso del business-to-business sia in quello del business-to-consumer. Le applicazioni CRM servono a tenersi in contatto con la clientela, a inserire le loro informazioni nel database e a fornire loro modalità per interagire in modo che tali interazioni possano essere registrate e analizzate.

Prima di seguire la strada del CRM ogni azienda deve essere consapevole che:

bisogna investire prima in strategia, organizzazione e comunicazione, solo dopo nella tecnologia. La scelta del software non ha alcun effetto sulla probabilità di successo. Ciò non implica che i software siano tutti uguali, ma significa solo che nessun software porterà al successo un progetto sbagliato.

il CRM non è adatto a quelle aziende che cercano un ROI veloce. Il processo di fidelizzazione e

l'aumento del Life Time Value dei clienti richiede del tempo. “

Il CRM nasce dalla considerazione che mantenere relazioni commerciali con clienti acquisiti costa meno che acquisire nuovi clienti. Il Customer Relationship Management stabilisce un nuovo approccio al mercato che pone il cliente e non il prodotto al centro del business.

CRM: i vantaggi

- organizza meglio i processi, riduce gli sprechi, migliora l'integrazione all'interno del gruppo
- mette a disposizione della forza vendita informazioni condivise, aggiornate e integrate con i vari sistemi informativi
- permette ai sales manager di reperire rapidamente i dati sensibili per accelerare i processi di coordinamento della forza vendita
- permette alla direzione di ottenere immediate informazioni sulle vendite, sul rispetto dei budget e sul ritorno delle campagne di marketing
- tiene una traccia esaustiva delle attività post vendita e dell'assistenza svolta

Business intelligence

Mediante moduli aggiuntivi e integrati è possibile raccogliere preventivi, archiviare documenti relativi alla prevendita, attivare piattaforme per analisi e statistiche delle vendite, supportare decisioni





Dove le donazioni raggiungono il destinatario

Inserisci il nostro Codice Fiscale

80083390015



Dove le donazioni raggiungono il destinatario

Che tu sia un' azienda o un privato, se hai qualcosa che vorresti donare o semplicemente vuoi fare un' offerta e la domanda che ti tormenta è "Chi mi assicura che raggiunga davvero il destinatario?". Il Borsino di Milo è la risposta! Gestisce annunci provenienti da tutta Italia permettendo un contatto diretto tra donatore e destinatario.

Il borsino controlla periodicamente la reale esistenza e conformità degli Enti inserzionisti, anche attraverso un contatto diretto con le autorità di Pubblica Sicurezza.

www.ilborsinodimilo.org

5 x Mille



V COMUNICAZIONI AI CLIENTI

LI CONSULTING
CONSULENZA INTEGRATA

LI CONSULTING HR

Newsletter 07
LUGLIO 2011

LI CONSULTING S.r.l. e
STUDIO RUSCONI vi
augurano

buone vacanze

Gli uffici chiuderanno
venerdì 5 agosto e
riapriranno lunedì 5
settembre

Il carattere puramente informativo e non esaustivo delle notizie contenute nella presente newsletter non consente di assumere decisioni di natura operativa, la cui adozione non può pertanto prescindere da approfondimenti specifici. Inoltre, in relazione ai continui ed improvvisi cambiamenti legislativi LI Consulting precisa che la presente informativa è preparata generalmente circa 5 giorni prima dell'invio. Per ogni chiarimento contattare la LI CONSULTING.

Per quanto riguarda le scadenze si tratta di un elenco non esaustivo relativo ad alcune scadenze che possono in alcuni casi non essere gestite dalla LI Consulting o dai suoi partner, ma direttamente dai clienti, o perché esplicitamente escluse dal rapporto contrattuale o perché non inerenti alla attività svolta dalla società o dai suoi partner.

L.I.
CONSULTING
HR.

L.I.
CONSULTING

LI CONSULTING S.R.L.
corso Fiume, 10
10133 Torino

subscription
T. +39(011)6600186
F. +39(011)6606387
info@liconsulting.it

www.liconsulting.it